

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

44/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

1412/21 Concorso ordinario infanzia e primaria, saranno valutati solo i titoli presentati nella domanda entro il 31 luglio 2020

Concorso ordinario infanzia e primaria: bandito con DD n. 498 del 28 aprile 2020, le domande di partecipazione sono state presentate entro il 31 luglio 2020. Modificato poi con Decreto del 18 novembre 2021, il Ministero è adesso pronto a mettere in atto la procedura.

Rispetto al bando iniziale il Decreto Sostegni bis del 25 maggio 2021 ha introdotto una semplificazione delle procedure, ma restano ferme le domande presentate, non sono previste nuove domande. [Il DECRETO n. 2215 del 18 novembre 2021](#)

La prova scritta si svolgerà tra il 13 e il 21 dicembre [AVVISO](#)

[Elenco delle sedi di esame](#)

[L'elenco delle sedi di esame sarà pubblicato dagli USR. Quali monitorare, cosa portare il giorno della prova](#)

La convocazione per la prova orale, per i candidati che avranno superato la prova scritta con almeno 7/10, sarà pubblicata sui siti degli USR.

[La procedura](#), sia per **posti comuni che di sostegno** si articolerà in:

- un'unica prova scritta con 50 quesiti a risposta multipla, di cui 40 volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese a livello B2. Non è prevista la pubblicazione anticipata dei quesiti;
- una prova orale; [I PROGRAMMI ALLEGATO A](#)
- valutazione dei titoli effettuata con [nuovo ALLEGATO B](#)
- formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni della prova scritta, di quella orale e dei titoli, nel limite dei posti messi a concorso. Non sono previsti idonei, né scorrimento delle graduatorie in caso di rinunce.

[Corso di preparazione al concorso ordinario per scuola dell'infanzia e primaria – Edizione 2021/2022](#)

La tabella di valutazione dei titoli

E' stata modificata con l'[allegato B](#) al Decreto 18 novembre 2021. Modificata significa che non sono cambiati i titoli da valutare, ma che è stato modificato il loro peso specifico. Adesso con i titoli è possibile raggiungere un max di 50 punti.

La graduatoria finale di merito sarà composta dalla somma di

- prova scritta max 100 punti (minimo 70)
- prova orale max 100 punti (minimo 70)
- titoli max 50

Un nostro lettore chiede

“All'atto della presentazione della domanda per la partecipazione al concorso per la scuola dell'infanzia e per la primaria, decisi di non indicare i titoli di studio in mio possesso in quanto sarebbero stati tenuti in poca (rectius: nulla) considerazione ai fini del punteggio; ovviamente le cose sono cambiate con le modifiche in corso d'opera volute dal Ministro Brunetta.

Ci si aspettava (io, quantomeno) che coloro i quali avessero presentato una domanda per così dire “incompleta” quanto alla segnalazione dei titoli posseduti, fossero messi nelle condizioni di

integrare la propria domanda di partecipazione al concorso ma, com'è ben noto, così non è stato. Che Voi sappiate, i titoli da me posseduti potranno essere in qualche modo "segnalati" alla Commissione dopo aver eventualmente superato la prova scritta? Gli Uffici Scolastici Regionali hanno ricevuto delle indicazioni in tal senso?"

Va precisato che la domanda presentata dall'aspirante non è da considerarsi incompleta. In piena autonomia il candidato ha scelto di non presentare i titoli valutabili, ritenendo che quel punto o due punti in più non gli fossero utili per accedere al ruolo.

Dal nostro punto di vista il ragionamento non è corretto, perché l'esperienza ci insegna che a volte uno 0.50 fa la differenza non solo tra il ruolo o meno ma anche nella possibilità di poter scegliere una provincia maggiormente vantaggiosa per le proprie scelte individuali o per l'anno in cui si ottiene l'incarico a tempo indeterminato.

Tra l'altro indicare i titoli non comportava una domanda aggiuntiva, ma solo qualche minuto in più nella compilazione, trattandosi di una autocertificazione.

Se però si volesse seguire il ragionamento del nostro lettore, bisognerebbe seguire anche quello dei tanti candidati che chiedono (o chiedevano) la riapertura o meglio l'integrazione delle domande per poter scegliere di nuovo la regione, decisa in un momento in cui era prevista la prova preselettiva e comunque a distanza di un anno e mezzo dallo svolgimento delle prove e due (minimo) dall'assunzione in ruolo.

O di chi chiede una riapertura dei termini di partecipazione, date le condizioni diverse del bando (quelle iniziali, con più prove, avrebbero potuto scoraggiare alcuni candidati dal presentare la domanda).

Come si vede, si entra in un circolo vizioso dal quale non si esce fuori.

A stabilire le condizioni è stato invece il Decreto Sostegni bis, che all'art. 59 comma 11 che la modifica al bando DD n. 498 del 21 aprile 2020 non comporta una nuova domanda "11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermo restando i programmi concorsuali, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione".

[Concorso ordinario infanzia e primaria, saranno valutati solo i titoli presentati nella domanda entro il 31 luglio 2020 - Orizzonte Scuola Notizie](#)